

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione responsabilità civile Imprese (Aviazione) /

Edizione 03.2017



Sommario

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Durata del contratto	5
A3	Disdetta del contratto	5
A4	Premi	5
A5	Franchigia	5
A6	Obblighi di diligenza e altri obblighi	5
A7	Obblighi d'informazione	5
A8	Aumento o riduzione del rischio	6
A9	Cessione di diritti	6
A10	Principato del Liechtenstein	6
A11	Diritto applicabile e foro competente	6
A12	Sanzioni	6

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	7
B2	Validità temporale	7
B3	Validità territoriale	8
B4	Esclusioni generali	8

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Danni da inquinamento ambientale	10
C2	Prevenzione dei danni	10
C3	Ritiro di prodotti – Spese d'avviso	11
C4	Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro	11
C5	Uso di veicoli	11
C6	Operazioni di carico e scarico di veicoli	12
C7	Immobili	12
C8	Responsabilità civile del committente dell'opera	12
C9	Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto	13
C10	Impianti di telecomunicazione presi in locazione	14
C11	Cose in custodia	14
C12	Cose custodite nei guardaroba	14
C13	Chiavi in consegna	14
C14	Atti di clienti	14
C15	Danni patrimoniali conseguenti a violazione delle norme sulla protezione dei dati	15
C16	Convenzione di esonero dalla responsabilità	15
C17	Prolungamento del termine di prescrizione	15
C18	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	15

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	16
D2	Franchigia	16
D3	Notifiche di sinistro e obblighi d'informazione	16
D4	Trattamento del sinistro	17
D5	Regresso contro gli assicurati	17
D6	Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)	17

Parte F Protezione dei dati

Protezione dei dati	20
---------------------	----

Parte E Definizioni

E1	Siti contaminati	18
E2	Valori pecuniari	18
E3	Danni corporali	18
E4	Danni materiali	18
E5	Spese per la prevenzione dei danni	18
E6	Sinistro in serie	18
E7	Inquinamento dell'ambiente	18
E8	USA / Canada	18
E9	Danni patrimoniali	18
E10	Assicurati	18
E11	Rischio assicurato	19
E12	Anno di assicurazione	19

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni avanzate nei confronti degli assicurati in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (disposizione B1.1 CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i danni corporali e materiali (disposizioni E3 ed E4 CGA) derivanti da:

- **Rischio impianti:** pericoli derivanti dalla proprietà e dal possesso (ad es. affitto o locazione) di terreni, fabbricati, locali o impianti;
- **Rischio aziendale e professionale:** rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte degli assicurati e allo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori degli stessi;
- **Rischio prodotti:** rischi in rapporto con la fabbricazione e la fornitura di prodotti, nonché con il commercio degli stessi;
- **Rischio ambientale:** rischi per l'ambiente derivanti dall'esercizio di impianti, dall'esercizio di attività aziendali e professionali e dalla fabbricazione di prodotti.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Ai sensi della disposizione B4 delle CGA, l'assicurazione non copre fra l'altro le pretese

- per danni dello stipulante (B4.1 CGA);
- riguardanti l'esecuzione non conforme del contratto e il mancato adempimento degli obblighi di garanzia (B4.2 CGA);
- fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali (B4.3 CGA);
- riguardanti il mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione ai sensi di legge (B4.4 CGA);
- derivanti da danni a cose in custodia e danni causati come locatario (B4.5 CGA). Sono fatte salve le disposizioni C9 a C14 CGA;
- per danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse – ad esempio lavorazione o riparazione (B4.6 CGA);
- derivanti dalla fornitura di merci in USA / Canada o per lavori e servizi effettuati in tali Paesi (B4.21 CGA).

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica ai sensi della disposizione D1.2 CGA).

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia unica per anno di assicurazione.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A8.1 CGA);
- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (A6.1 CGA);
- dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3 CGA);
- provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e delle autorità (C1.3.1 CGA).

Lo stipulante deve tra l'altro astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né deve riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsiasi pretesa derivante dall'assicurazione (D4.2 e A9 CGA).

Eventuali obblighi particolari sono specificati nelle condizioni contrattuali riportate nella proposta e nella polizza.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per 1 ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a 1 anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte F.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente per 1 ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a 1 anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria. In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione della polizza con decorrenza dalla data di detta dichiarazione.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta alla scadenza

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto fino a tre mesi prima della scadenza.

A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A3.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio

Fa stato quanto previsto alla disposizione A8.2.3.

A4 Premi

A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A4.2 Calcolo dei premi

Nella proposta o nella polizza è stabilito se il premio si configura come premio forfetario oppure se lo stesso viene calcolato alla fine di ogni anno di assicurazione sulla base dei dati che vengono forniti, quali salari o fatturato.

A5 Franchigia

Fa stato quanto previsto alla disposizione D2.

A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A6.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Lo stipulante deve eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A6.2 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se lo stipulante o l'assicurato viola con colpa i propri obblighi (ad esempio ai sensi delle disposizioni C1.3 o D4.2) oppure gli obblighi di avviso e di informazione (ad esempio ai sensi della disposizione D3) e se ciò comporta un aumento delle prestazioni che AXA deve fornire, **la copertura assicurativa si riduce** in misura proporzionale all'aumento generato.

A6.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto alle disposizioni A9, C1.3, C12.3, C13.2, D3 e D4.2.

A7 Obblighi d'informazione

A7.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A7.2 Aumento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto alle disposizioni A8.1, A8.3.1 e A8.4.

A7.3 Caso di sinistro

Fa stato quanto previsto alla disposizione D3.

A8 Aumento o riduzione del rischio

A8.1 Modifica di circostanze sostanziali

Lo stipulante deve notificare immediatamente e per iscritto ad AXA, al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di una fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità alla conclusione del contratto.

A8.2 Nuovi rischi

A8.2.1 Qualora si manifesti una nuova fattispecie che si concretizza come un aggravamento essenziale del rischio (ad esempio a seguito di un cambiamento di attività o di una nuova attività), la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio nei limiti delle altre condizioni contrattuali (copertura automatica).

A8.2.2 AXA si riserva tuttavia il diritto di

- fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione;
- rifiutare l'assunzione del nuovo rischio;
- disdire il contratto entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l'aggravamento del rischio.

A8.2.3 Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni.

Se AXA rifiuta di accettare il nuovo rischio, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

In ogni caso AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dall'inizio fino all'estinzione della copertura provvisoria o del contratto di assicurazione.

A8.2.4 Se per il nuovo rischio è in corso un'altra assicurazione responsabilità civile, obbligata a versare le prestazioni per lo stesso danno o danno in serie, la disposizione B2.5 si applica per analogia.

A8.3 Nuove imprese

A8.3.1 Se lo stipulante fonda o rileva società affiliate nelle quali detiene una partecipazione di almeno il 50% oppure una partecipazione tra il 30% e il 50% con controllo manageriale, tali società affiliate risultano assicurate a partire dalla data della loro fondazione o del loro rilevamento, a condizione che le rispettive sedi siano ubicate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (assicurazione automatica).

Lo stipulante deve comunicare ad AXA il nome, il domicilio legale e lo scopo aziendale delle nuove società affiliate.

A8.3.2 Se l'attività svolta dalla nuova società affiliata è diversa da quella dello stipulante specificata nella polizza, AXA si riserva il diritto di

- fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale società affiliata con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione;
- rifiutare l'inclusione della nuova impresa nell'assicurazione;
- disdire il contratto entro 14 giorni dal pervenimento della notifica concernente la nuova società affiliata.

A8.3.3 Le disposizioni A8.2.3 e A8.2.4 trovano applicazione per analogia.

A8.4 Riduzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione scritta dello stipulante.

A9 Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, l'assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

A10 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Principato del Liechtenstein.

A11 Diritto applicabile e foro competente

A11.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A11.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A12 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

B1.1 Responsabilità civile assicurata, rischio assicurato

La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento di danni pertinenti al rischio assicurato specificato nella polizza, le quali vengono avanzate in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile nei confronti dell'assicurato per danni corporali e materiali.

La copertura assicurativa trova applicazione per persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti o istituti – rispettivamente per la loro attività aziendale e professionale e/o statutaria.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi nei confronti di persone ai sensi delle disposizioni E10.3 ed E10.6 per prestazioni che tali soggetti terzi hanno erogato a favore del danneggiato.

B1.2 Sedi assicurate

La copertura assicurativa è operante per tutte le sedi dell'azienda assicurata in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein: stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi dell'azienda assicurata al di fuori dei due suddetti Paesi.

B1.3 Coinvolgimento di terzi

La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni causati da aziende o artigiani indipendenti (quali i subappaltatori) a cui lo stipulante ha fatto ricorso come personale ausiliario.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di queste aziende e di artigiani indipendenti.

B1.4 Personale dato in prestito o in locazione

La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni cagionati dalle persone che egli dà in prestito o in locazione a favore di un terzo (locazione di personale o di servizi) in rapporto con l'esplicazione di attività per conto di tale soggetto terzo.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile di questa parte terza in veste di padrone di azienda per i danni causati dalle persone in prestito o in locazione.

B2 Validità temporale

B2.1 Momento di sopravvenienza del sinistro

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.

B2.2 Sinistro in serie

Nel caso di un sinistro in serie, l'occorrenza del primo danno appartenente alla serie è considerata come il momento di sopravvenienza di tutti i danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, per le pretese relative a tutti i danni della stessa serie **non sussiste alcuna copertura assicurativa**.

B2.3 Sopravvenienza del danno per le spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene constatata per la prima volta l'imminenza di un danno.

B2.4 Assicurazione del rischio precedente

Per le pretese derivanti da un danno singolo, o facente parte di una serie, causato prima dell'entrata in vigore del contratto, la copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante dimostra in modo attendibile che al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di atti od omissioni e neppure di difetti o vizi delle cose fabbricate o fornite che avrebbero potuto motivare la responsabilità dell'assicurato.

Ciò si applica per analogia anche a eventuali modifiche delle disposizioni contrattuali effettuate nel corso della durata del contratto, ad esempio in relazione a variazioni delle regolamentazioni delle somme o delle franchigie.

B2.5 Assicuratore precedente

In presenza di un'assicurazione precedente tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicurata o il massimale speciale dell'assicurazione precedente (copertura della differenza nella garanzia). La somma assicurata, o il massimale speciale, dell'assicurazione precedente viene dedotta dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza di AXA.

B2.6 Termine ulteriore di notifica

Per le pretese avanzate in relazione a un sinistro verificatosi nel corso della durata contrattuale, la copertura assicurativa è operante soltanto se il danno viene notificato ad AXA entro 5 anni dalla risoluzione del contratto o dopo la fine della copertura assicurativa. Per le pretese correlate a un sinistro in serie, ai fini della notifica è determinante il primo danno appartenente alla serie.

B2.7 Assicurazione del rischio postumo

B2.7.1 In caso di risoluzione del contratto a seguito della cessazione dell'attività aziendale assicurata (tranne in caso di fallimento) o a seguito di decesso dello stipulante, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese derivanti da danni causati prima della fine del contratto ma manifestatisi soltanto dopo la fine del contratto stesso. I danni verificatisi durante il periodo di validità della presente assicurazione del rischio postumo, che non fanno parte di un sinistro in serie, si intendono verificatisi alla data di cessazione del contratto.

B2.7.2 Se degli assicurati escono dalla cerchia delle persone assicurate, trova applicazione quanto segue: se degli assicurati di cui alle disposizioni E10.2, E10.3 ed E10.6 hanno causato, prima della loro uscita, dei danni a seguito di atti od omissioni, per le pretese che ne risultano nei confronti dello stipulante sussiste una copertura assicurativa al massimo sino alla fine del contratto; in caso di risoluzione del contratto ai sensi della precedente disposizione B2.7.1, dette pretese sono coperte a titolo accessorio anche durante l'assicurazione del rischio postumo.

Per quanto concerne la responsabilità personale degli assicurati usciti dalla cerchia delle persone assicurate ai sensi delle disposizioni E10.2, E10.3 ed E10.6, la copertura resta operante anche dopo un'eventuale risoluzione del contratto.

B2.7.3 Nei seguenti casi la copertura assicurativa è operante anche per i sinistri che si verificano sino alla fine del contratto:

- se le aziende o le parti aziendali comprese nella copertura vengono esplicitamente escluse.
- se le attività assicurate vengono cessate.
- se vengono cessate le attività di consegna di merci verso USA/Canada.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della disposizione B2.7.1, per questi danni la copertura è operante a titolo accessorio per la durata dell'assicurazione del rischio postumo.

B3 Validità territoriale

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi in tutto il mondo. Per i danni occorsi in USA/Canada restano fatte salve le disposizioni B4.21.

B4 Esclusioni generali

B4.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese

- per danni subiti dallo stipulante;
- per danni che riguardano la persona dello stipulante (ad es. perdita della persona che provvede al sostentamento);
- per danni subiti da persone che convivono nella stessa economia domestica con l'assicurato civilmente responsabile.

B4.2 Rischio d'impresa

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese riguardanti l'esecuzione di contratti, oppure le richieste di risarcimento avanzate per mancato adempimento o esecuzione non conforme di questi contratti, e segnatamente

- per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti dallo stipulante stesso o da un terzo da lui incaricato, se la causa di tali danni e difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa;
- per danni e spese relativi alla constatazione e alla riparazione dei danni e difetti di cui sopra;

- per pregiudizi patrimoniali e per perdite di reddito conseguenti a tali danni e difetti.

Questa esclusione è estesa anche alle pretese extracontrattuali che vengono avanzate unitamente a o in luogo delle pretese contrattuali escluse.

B4.3 Responsabilità assunta contrattualmente

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.

B4.4 Mancato adempimento di un obbligo assicurativo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni per i quali doveva essere stipulata un'altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.

B4.5 Danni a cose in custodia

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per esposizione), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione.

B4.6 Danni a cose lavorate

Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse – ad esempio lavorazione o riparazione.

Rientrano nel novero delle suddette attività anche la progettazione e la direzione dei lavori, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, indipendentemente da chi vengano effettuati.

Se un'attività viene esplicata solo su determinate parti di cose immobili, questa esclusione vale unicamente per le pretese avanzate in relazione ai danni a tali parti, nonché alle parti vicine della cosa immobile ubicate direttamente nell'ambito dell'attività.

B4.7 Spese per il ritiro di prodotti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese o costi in relazione a

- il richiamo o il ritiro di cose, nonché i relativi lavori di preparazione necessari;
- altre misure alternative al richiamo o al ritiro.

B4.8 Atti temerari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

B4.9 Elevata probabilità e accettazione implicita

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni

- il cui verificarsi doveva essere ritenuto altamente probabile da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa.
- implicitamente accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali o perdite di reddito.

B4.10 Danni a impianti per i rifiuti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a pretese avanzate per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazione di acque di scarico.

B4.11 Crimini e delitti intenzionali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni causati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati.

B4.12 Risarcimenti a carattere punitivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo (come i cosiddetti «punitive / exemplary damages»).

B4.13 Campi elettromagnetici

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di campi elettromagnetici (CEM).

B4.14 Radiazioni ionizzanti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di radiazioni ionizzanti.

B4.15 Danni nucleari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le spese ad essi connesse.

B4.16 Amianto

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con la presenza di amianto.

B4.17 Software e dati informatici

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal pregiudizio di software o di dati elaborabili mediante computer (ad es. alterazione, cancellazione, rendere inutilizzabile), salvo laddove si tratti delle conseguenze di un danno assicurato subito dai supporti dati (hardware).

B4.18 Beni immateriali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione alla cessione di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani e progetti di costruzione, fabbricazione ed edificazione, nonché di software o di dati elaborabili mediante computer. La consegna di cose in cui è incorporato un software per il governo delle cose stesse non è considerata come cessione di software.

B4.19 BSE, TSE, sindrome di Creutzfeldt-Jakob

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- BSE (encefalopatie spongiformi bovine);
 - TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili);
 - sindrome di Creutzfeldt-Jakob;
 - un'altra malattia cerebrale causata da prioni modificati.
-

B4.20 Responsabilità civile del datore di lavoro di diritto estero

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese fondate su normative estere in materia di responsabilità civile avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di datore di lavoro – ad esempio «employers liability», «employment practices liability», «workers compensation» od «occupational diseases».

B4.21 USA / Canada

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese correlate a sinistri che si verificano negli USA / in Canada e che sono in relazione a

B4.21.1 forniture di merci dirette o indirette verso questi Paesi.

La presente esclusione non si applica:

- se lo stipulante dimostra in modo attendibile di non essere stato a conoscenza di forniture effettuate verso USA/Canada;
- se si tratta di singoli prodotti destinati all'uso privato, acquistati nel commercio al dettaglio fuori dai territori di USA/Canada e portati con sé e poi importati in questi Paesi;

B4.21.2 lavori di montaggio, costruzione e manutenzione nonché progettazione e pianificazione, sorveglianza o direzione di tali attività nei suddetti Paesi;

B4.21.3 servizi o lavori per progetti o clienti nei suddetti Paesi;

B4.21.4 danni da inquinamento ambientale;

B4.21.5 i seguenti prodotti:

- prodotti implantari
- vaccini
- armi e munizioni, nonché relativi componenti
- impianti, parti di impianti e componenti per parchi di divertimento
- lattice
- piombo e prodotti che contengono piombo
- caschi
- pneumatici, camere d'aria, catene da neve o dispositivi di ausilio della trazione;

B4.21.6 la trasmissione e diffusione di malattie ed epidemie (ad es. AIDS) o di virus (ad es. HIV);

B4.21.7 l'infestazione da fungo aspergillo verificatasi dentro o fuori di edifici o parti di edifici, compresi i danni agli impianti e al mobilio.

Per fungo aspergillo si intende qualsiasi genere di fungo e i relativi composti e prodotti intermedi, i batteri, le micotossine e le relative combinazioni e spore volatili organiche, gli odori o i sottoprodotti.

B4.22 Guerra e guerra civile

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con guerre e guerre civili.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Danni da inquinamento ambientale

C1.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante in relazione alle pretese per danni corporali e materiali determinati da inquinamento ambientale per le seguenti cause:

- C1.1.1 episodi di inquinamento ambientale riconducibili a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richiede altresì provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, oppure l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni;
- C1.1.2 inquinamento ambientale causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (tuttavia non le acque di scarico o altri rifiuti aziendali), in quanto un impianto stabilmente fissato al terreno è colpito da ruggine perforante o presenta delle perdite. Ciò vale tuttavia unicamente se la fuoriuscita constatata richiede l'adozione di misure immediate ai sensi della disposizione C1.1.1.
- La presente copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante dimostra che l'impianto in questione è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e in conformità alle prescrizioni vigenti in materia.

C1.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

- C1.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa qualora più eventi simili che producono il medesimo effetto (ad es.: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio o ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano provvedimenti ai sensi della disposizione C1.1.1, i quali non sarebbero invece necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente.
- C1.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese fondate su danni in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti.
- C1.2.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ai danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria o delle acque, dei terreni, della flora e della fauna che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile.
- C1.2.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a siti contaminati già esistenti al momento della stipulazione del contratto
- su terreni che sono di proprietà o in possesso di un assicurato;
 - su terreni di terzi, laddove la contaminazione sia stata (con)causata da un assicurato.
- C1.2.5 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.
- Questa esclusione non trova applicazione per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti, nonché per gli impianti aziendali di depurazione o di decantazione delle acque di scarico.

C1.3 Obblighi e violazione di obblighi

- C1.3.1 L'assicurato deve provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.
- C1.3.2 L'assicurato deve provvedere affinché gli impianti deputati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.
- C1.3.3 L'assicurato deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.
- C1.3.4 Laddove l'assicurato non dia seguito a queste incombenze, l'obbligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposizione A6.2.

C2 Prevenzione dei danni

C2.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le spese per la prevenzione dei sinistri se la sopravvenienza di un danno corporale o materiale assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto. **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato, come ad esempio lo smaltimento dei prodotti difettosi.

In caso di inquinamento già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C1.1.1 o C1.1.2, la copertura assicurativa è operante anche per le spese a carico dell'assicurato derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

C2.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

- C2.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure di prevenzione dei danni nell'ambito di un'attività funzionale al corretto adempimento del contratto – come ad esempio la riparazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati.
- C2.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A6.1.
- C2.2.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione alle spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture (ad esempio spese di risanamento).
- C2.2.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

C3 Ritiro di prodotti – Spese d'avviso

C3.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.7, la copertura assicurativa è operante per le spese di avviso proprie che sono a carico dello stipulante e che si trovano in diretta correlazione con il ritiro di

- prodotti parziali o finali che vengono fabbricati, forniti o lavorati dall'assicurato e il cui possesso è già stato trasferito a terzi;
- prodotti di terzi che contengono prodotti parziali difettosi forniti dallo stipulante.

Si considerano spese d'avviso esclusivamente quelle sostenute per

- avvisare i destinatari del prodotto, ad esempio tramite lettera, e-mail, telefono, SMS o fax;
- informare i destinatari del prodotto attraverso i media, ad esempio tramite i media della carta stampata, oppure via radio o televisione.

C3.2 Presupposti

Un presupposto imprescindibile per questa copertura assicurativa è tuttavia che

- il richiamo risulti necessario e adeguato a seguito di constatazione di difetti nei prodotti, ovvero in base alla supposizione di tali difetti sulla scorta di fatti oggettivi, al fine di evitare dei danni coperti dall'assicurazione oppure
- il richiamo venga ordinato dall'autorità al fine di evitare detti danni.

C3.3 Franchigia

Per ogni evento l'assicurato sopporta la franchigia stabilita per i danni corporali e materiali.

C4 Responsabilità civile privata durante i viaggi di lavoro

Durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile degli assicurati in relazione ai danni corporali e materiali causati anche in veste di privati negli atti della loro vita quotidiana, laddove la responsabilità civile non risulti già assicurata attraverso nessun'altra copertura.

In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate in relazione a danni a locali quali camere d'albergo e appartamenti utilizzati dagli assicurati.

C5 Uso di veicoli

C5.1 Veicoli a motore

C5.1.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli a motore e rimorchi

- per i quali non sono prescritte licenze di circolazione e targhe;
- le cui targhe sono depositate presso l'autorità competente;

- per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per la circolazione senza licenza di circolazione e senza targhe su strade pubbliche o su un'area aziendale con accesso al pubblico;
- che vengono utilizzati per l'esecuzione di lavori, a condizione che il danno causato sia in diretta correlazione con tali lavori.

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

C5.1.2 Salvo laddove la polizza non preveda importi più elevati, trovano applicazione le somme assicurate minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

C5.1.3 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per la responsabilità civile

- delle persone che utilizzano il veicolo per viaggi per i quali non dispongono di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente o che non erano autorizzate a fare;
- delle persone che erano responsabili per gli utenti del veicolo in questione;
- delle persone che abbiano ordinato o che fossero a conoscenza di tali viaggi.

C5.1.4 A complemento della disposizione C5.1.3 e in luogo della disposizione B4, in caso di sinistri per i quali esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono **escluse** le seguenti pretese:

- pretese del detentore per danni materiali causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della legislazione vigente;
- pretese per danni materiali subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- pretese per danni al veicolo utilizzato (incluso il rimorchio) e alle cose con esso trasportate. Sono esclusi i danni alle cose che il danneggiato portava con sé, come ad esempio il bagaglio e altri oggetti simili;
- pretese in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse.

C5.2 Ciclomotori

C5.2.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'impiego di ciclomotori soggetti all'obbligo di assicurazione – inclusi ciclomotori elettrici, sedie a rotelle motorizzate e monopattini elettrici – laddove si tratti di tragitti effettuati per conto dell'impresa assicurata. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.

C5.2.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che eccede le somme assicurate delle assicurazioni di responsabilità civile prescritte dalla legge (copertura della differenza).

C5.2.3 Le limitazioni di cui alle disposizioni C5.1.3 e C5.1.4 trovano applicazione per analogia. Per il resto si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro applicazione sia di natura imperativa.

C5.3 Natanti

La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di natanti per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile, purché si tratti di tragitti compiuti per conto dell'impresa assicurata. **Costituiscono un'eccezione** i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.

C5.4 Aeromobili

La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di aeromobili per i quali, secondo la legislazione svizzera, non è prescritta un'assicurazione di responsabilità civile o per i quali non sussiste alcun obbligo di garanzia, purché detti aeromobili vengano impiegati per le finalità aziendali dell'impresa assicurata.

C6 Operazioni di carico e scarico di veicoli

C6.1 Estensione della copertura assicurativa

C6.1.1 In deroga alla disposizione B4.6, la copertura assicurativa è operante per pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti (inclusi i semirimorchi e le sovrastrutture) verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli.

Per «colli» si intendono le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente: ad esempio macchine, apparecchi, elementi per costruzioni come porte, finestre o travi, nonché palette e recipienti di ogni genere quali casse, gabbie, container, botti o taniche.

C6.1.2 In deroga alla disposizione B4.6, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni ad autobotti e autocisterne verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide.

C6.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

C6.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni al materiale rotabile delle ferrovie.

C6.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti

- che l'assicurato ha preso in prestito, in locazione o in leasing;
- causati a seguito delle operazioni di carico e scarico di merci sfuse. È fatta salva la disposizione C6.1.2; Sono considerate merci sfuse le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo o rifiuti;
- causati a seguito dell'eccessivo riempimento o del sovraccarico.

C6.2.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a contenitori (esclusi i semirimorchi e le sovrastrutture di cui alla disposizione C6.1.1 nonché le autobotti e le cisterne di cui alla disposizione C6.1.2) e alle merci manipolate durante le operazioni di carico e scarico dei suddetti veicoli.

C7 Immobili

C7.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile per danni la cui causa è riconducibile a terreni, fabbricati, locali e impianti situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.

C7.2 Comproprietà o proprietà per piani

Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue:

C7.2.1 La copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate in relazione a danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato (inclusi gli impianti e le installazioni di pertinenza) che sono oggetto del diritto esclusivo dello stipulante.

C7.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa

- per pretese avanzate dalla comunione dei proprietari a seguito di danni a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) – per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dello stipulante;
- per pretese avanzate da un altro comproprietario a seguito di danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni di pertinenza) – per la parte del danno che corrisponde alla quota di pertinenza degli altri comproprietari.

C7.3 Proprietà comune

Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C7.1 sono in proprietà comune, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante nella sua qualità di proprietario in comune.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni dei proprietari in comune.

C7.4 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di responsabilità civile per immobili separata, stipulata dalla comunione di proprietari per piani), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C8 Responsabilità civile del committente dell'opera

In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un'opera edile o di parti di essa, trova applicazione quanto segue:

C8.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di com-

mittente di detti lavori (committente di opere) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E10.4.

C8.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con un progetto di costruzione

- C8.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera;
- C8.2.2 se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato;
- C8.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%;
- C8.2.4 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione;
- C8.2.5 se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di terzi;
- C8.2.6 per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica;
- C8.2.7 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura;
- C8.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole;
- C8.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno, ad esempio per sonde termiche o per fondazioni palificate.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa parimenti per le pretese

- C8.2.10 riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte;
- C8.2.11 che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impovertimento di una sorgente.

C8.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di responsabilità civile del committente dell'opera), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno.

C9 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto

C9.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione ai seguenti danni:

- C9.1.1 danni a terreni, fabbricati e locali in affitto, in leasing o in locazione;
- C9.1.2 danni a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune con altri affittuari, utilizzatori di leasing o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta, come ad es. atrio, tromba delle scale, rimessa di veicoli;
- C9.1.3 danni agli impianti che servono esclusivamente per i

fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria e di aerazione nonché impianti sanitari.

C9.2 Perdita di chiavi

In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione C9.1.1 che sono state ricevute in consegna o custodia, l'assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per la sostituzione delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C9.3 Esclusioni a complemento della disposizione B4

- C9.3.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni cagionati a hangars, rifugio aereo, cantina, palestre e sale multiuso, stadi, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi presi in affitto, in leasing o in locazione.
- C9.3.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a locali in cui vengono depositate materie o sostanze velenose o corrosive, qualora il danno sia attribuibile all'influsso di tali materie o sostanze.
- C9.3.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a terreni, fabbricati o locali presi in affitto, in leasing o in locazione per una durata inferiore a 6 mesi.
- C9.3.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a locali abitativi presi in locazione per l'alloggio di dipendenti o di richiedenti l'asilo.
- C9.3.5 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni dovuti all'azione prolungata dell'umidità nonché a danni che si verificano a poco a poco: danni dovuti all'usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili.
- C9.3.6 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a spese per il ripristino dello stato originario del terreno, del fabbricato o dei locali che sono stati modificati di proposito direttamente da un assicurato o comunque dietro sua disposizione.
- C9.3.7 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione C9.1.3.

C9.4 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C9.5 Franchigia

A complemento della disposizione D2.1, la franchigia viene dedotta soltanto una volta per tutte le pretese avanzate al termine del contratto di locazione, di affitto o di leasing (ovvero al momento della riconsegna del fabbricato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing).

C10 Impianti di telecomunicazione presi in locazione

C10.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni a impianti di telecomunicazione presi in locazione o in leasing, quali apparecchi telefonici, fax, apparecchi Videotex, videotelefonici, apparecchi per videoconferenza, segreterie telefoniche, server voice mail, nonché per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi e per danni agli impianti di commutazione per utenti (installazioni interne).

C10.2 Esclusione a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a telefoni mobili, cercepersone, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC portatili e fissi, impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.

C10.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C11 Cose in custodia

C11.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose che un assicurato ha ricevuto in uso o in lavorazione, laddove la causa del danno sia riconducibile alla custodia di dette cose.

C11.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a:

- danni a cose esclusivamente ricevute in deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su commissione o esposizione, oppure prese in affitto, in leasing o in locazione;
- danni a valori pecuniari, documenti, atti, progetti e piani;
- danni a veicoli di ogni tipo;
- danni ad animali.

C11.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C12 Cose custodite nei guardaroba

C12.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B4.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di cose custodite in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave.

C12.2 Esclusione a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni a valori pecuniari, documenti, atti, progetti e piani.

C12.3 Obbligo

A complemento della disposizione D3, in caso di furto l'assicurato deve avvisare la polizia non appena ha avuto conoscenza dell'accaduto e, su richiesta di AXA, deve sporgere denuncia contro l'autore del reato. Laddove l'assicurato non dia seguito a questa incombenza, l'obbligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposizione A6.2.

C13 Chiavi in consegna

C13.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alle disposizioni B4.5 e B4.6, la copertura è operante per le pretese avanzate da terzi in relazione alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature), qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali gli assicurati devono svolgere dei lavori o che devono essere amministrati da uno o più assicurati. Tali spese sono considerate come danni materiali. Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C13.2 Obbligo

In caso di perdita di chiavi o badge, l'assicurato deve avvisare tempestivamente il committente. Laddove l'assicurato non dia seguito a questa incombenza, l'obbligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposizione A6.2.

C14 Atti di clienti

C14.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B 4.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di documenti che l'assicurato ha ricevuto in consegna dai clienti per analisi, calcoli, perizie o scopi simili.

C14.2 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di cose), la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

C15 Danni patrimoniali conseguenti a violazione delle norme sulla protezione dei dati

C15.1 Estensione della copertura assicurativa

A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile degli assicurati in relazione a danni patrimoniali derivanti da lesioni della personalità a seguito di violazioni delle norme sulla protezione dei dati durante l'esercizio di attività di servizio.

C15.2 Esclusioni a complemento della disposizione B4

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a:

- un procedimento intentato ai fini della concessione del diritto di consultazione, di rettifica o di distruzione di dati;
- il trattamento, la rettifica, la distruzione o la consultazione di dati;
- la trasmissione di comunicazioni o informazioni incomplete, inesatte o false;
- danni nell'ambito di crimini o delitti commessi in maniera intenzionale.

C15.3 Franchigia

Per ogni evento l'assicurato sopporta la franchigia stabilita per i danni corporali e materiali.

C16 Convenzione di esonero dalla responsabilità

Se l'assicurato ha stipulato convenzioni di responsabilità civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione laddove l'assicurato non possa farla valere oppure non intenda applicarla (ad es. per motivi di politica aziendale).

C17 Prolungamento del termine di prescrizione

Se in un contratto di compravendita o di appalto un assicurato conviene con i propri clienti un prolungamento del termine legale di prescrizione in relazione alla fornitura di prodotti, AXA rinuncia a far valere le eccezioni previste alla disposizione B4.3, laddove si tratti di sinistri coperti in base alle condizioni d'assicurazione e ammesso che il termine di prescrizione non superi 5 anni.

C18 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attribuite dall'art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave degli assicurati.

La rinuncia all'eccezione non trova applicazione

- per gli eventi che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali;
- per le disposizioni di legge applicabili che si contrappongono a questa rinuncia.

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese ingiustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza – compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte. Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o sinistro in serie eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 La somma assicurata o il massimale speciale sono intesi come garanzia unica per ogni anno di assicurazione, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo una volta per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

D1.3.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro, ad esempio come regolamentazioni delle somme assicurate o delle franchigie.

D1.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo

D1.4.1 Se contro l'assicurato viene promosso un procedimento da parte di autorità penali o amministrative a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti all'assicurato da un tale procedimento (ad es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso poste a carico dell'assicurato.

D1.4.2 **Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa** per le obbligazioni di carattere penale o simile, come ad esempio le multe nonché le cauzioni penali e di altra natura.

D1.4.3 Di concerto con l'assicurato, AXA designa un legale per il patrocinio dell'assicurato stesso. Da parte sua, l'assicurato non può conferire mandato a un legale senza il consenso preventivo da parte di AXA.

In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

D1.4.4 Le prestazioni di AXA per le spese di cui alla disposizione D1.4.1 sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di protezione giuridica), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

D2 Franchigia

D2.1 Franchigia per evento

Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza.

La franchigia si riferisce anche alle spese, ad esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. È fatta salva la disposizione D6.

D2.2 Franchigia in presenza di più coperture

Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo stipulante dovrà sopportare la franchigia una sola volta.

Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso

Di regola la franchigia deve essere assunta dallo stipulante. Se AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato senza deduzione preventiva della franchigia, lo stipulante dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione.

D3 Notifiche di sinistro e obblighi d'informazione

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve darne avviso tempestivamente ad AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito dell'evento in questione, nei confronti di un assicurato venga avviata un'inchiesta di polizia.

Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

D4 Trattamento del sinistro

D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, svolge il ruolo di rappresentante dell'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.

Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA designa un avvocato e si assume la conduzione del processo. Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla controparte spettano ad AXA, fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dall'assicurato.

D4.2 Obblighi degli assicurati

Senza un consenso preventivo da parte di AXA, l'assicurato deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né ha facoltà di riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA nel trattamento del sinistro, segnatamente nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.

D4.3 Procedura arbitrale

La liquidazione delle pretese nell'ambito di una procedura arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove

- detta procedura sia conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC) e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP);
- si tratti di una sentenza arbitrale di diritto estero con forza esecutiva in Svizzera.

D5 Regresso contro gli assicurati

Se AXA ha corrisposto l'indennizzo direttamente al danneggiato sebbene disposizioni specifiche del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) limitino o escludano la copertura assicurativa, ad AXA stessa spetta un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato civilmente responsabile nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

D6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o direttamente da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 50 000 per evento (massimale speciale).

Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.

Parte E

Definizioni

E1 Siti contaminati

Esistenza di aree di deposito di rifiuti e di aree con suolo e acque contaminati.

E2 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di monetica quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

E3 Danni corporali

La morte, il ferimento o un altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.

E4 Danni materiali

La distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato. L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati a danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

E5 Spese per la prevenzione dei danni

Oneri derivanti dall'adozione di misure per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente. Non sono considerati costi per la prevenzione dei danni gli oneri sostenuti in relazione al ritiro dal mercato o alla riconsegna di cose difettose (inclusi i relativi preparativi ritenuti necessari), nonché i costi sostenuti per provvedimenti alternativi al ritiro o alla riconsegna (ritiro di prodotti).

E6 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, è considerata come un unico evento (sinistro in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando siano ad esempio riconducibili allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di un materiale (come errori nello sviluppo, nella costruzione o fabbricazione, nell'istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

E7 Inquinamento dell'ambiente

Perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

E8 USA / Canada

Tutti gli stati confederati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di tali paesi.

E9 Danni patrimoniali

Danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso.

E10 Assicurati

Sono considerate assicurati le persone fisiche o giuridiche di seguito specificate:

E10.1 Stipulante

Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante». Se lo stipulante è nel suo complesso una società di persone o una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione sono equiparati allo stipulante stesso per quanto concerne diritti e obblighi. Sono parimenti considerate come «stipulanti» altre eventuali imprese incluse nella polizza – ad esempio società affiliate.

E10.2 Rappresentanti dello stipulante

I rappresentanti attuali e passati dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa.

E10.3 Dipendenti e personale ausiliario

I dipendenti attuali e passati e gli altri ausiliari dello stipulante in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano nel novero di questa definizione.

E10.4 Terzi come proprietari del terreno

Il proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).

E10.5 Imprese incluse nell'assicurazione

Ulteriori «imprese incluse» nella polizza, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E10.2 – E10.4.

E10.6 Personale preso in prestito o in locazione
Persone prese in prestito o in locazione, attualmente o in passato, dallo stipulante, le quali svolgono o hanno esplicato un'attività per conto dello stipulante stesso (locazione di personale o di servizi).
La copertura non comprende le persone che vengono date in prestito o in locazione dall'assicuratore a favore di un terzo ed esplicano un'attività per conto di tale soggetto terzo (locazione di personale o di servizi).

E11 Rischio assicurato

Sono considerati come «rischio assicurato» i seguenti rischi:

E11.1 Rischio d'esercizio, professionale, prodotti
Pericoli derivanti dal tipo d'impresa o di professione specificato nella polizza nonché dalle attività, dai servizi e dai prodotti ad essa normalmente attinenti.

E11.2 Rischio d'impianto
Pericoli derivanti dalla proprietà e dal possesso (ad es. affitto o locazione) di terreni, fabbricati, locali o impianti.

E11.3 Rischi accessori
Rischi derivanti da:

- partecipazione a fiere ed esposizioni;
- organizzazione, preparazione e svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libero;
- imprese ausiliarie, come ad esempio officine per la manutenzione di macchinari e veicoli funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
- mense, corpo aziendale dei vigili del fuoco, casse pensione, associazioni aziendali;
- binari di raccordo;
- uso di velocipedi e di veicoli a motore di potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera da parte degli assicurati – ad esempio biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore.

Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa.

E11.4 Rischio ambientale
Rischi per l'ambiente derivanti dall'esercizio di impianti, dall'esercizio di attività aziendali e professionali e dalla fabbricazione di prodotti.

E12 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base a cui viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.

Parte F

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.) archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignoratizi, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa (ad esempio alle autorità competenti) la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. A tale riguardo, si rimanda all'art. 39 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili dei clienti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile presentare richiesta in tale senso al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

